

DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONE



UNIONCAMERE



APPALTI

Art. 1. Incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia


co.2 Soglie e procedure per affidamenti artt.36 co.2 e 157 co.2 Codice dei contratti

Fino al 31 luglio 2021 innalzamento soglia **affidamento diretto** per **servizi, lavori e forniture** da 40.000 a **150.000**.

Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 la modalità' di affidamento è la procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione di almeno cinque operatori nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Lavori

- € 150.000 < 350.000 consultazione di almeno cinque operatori;
- € 350.000 < 1.000.000 consultazione di almeno dieci operatori
- 1.000.000 < soglie comunitarie art.35 consultazione di almeno quindici operatori





APPALTI

Art. 1. Incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

co. 3 Esclusione automatica offerte

In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono **all'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una **percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia** individuata anche qualora il numero delle **offerte** ammesse sia **pari o superiore a cinque**.

co. 4 Garanzia provvisoria

Sospeso l'obbligo, fino al 31 luglio 2021, **della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sotto soglia**. Qualora ricorra la necessità, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, di prevedere comunque la garanzia provvisoria la stessa è dimezzata.

Art. 2 - Incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

co. 1 - Termini Procedimentali

Lavori, servizi e forniture > soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici:

- **Ridotti i termini** in caso di affidamento mediante la procedura aperta, ristretta o procedura competitiva con negoziazione **senza obbligo di dar conto delle ragioni di urgenza.**

co. 3 - Procedura negoziata per gli appalti emergenza Covid-19

Lavori, servizi e forniture > soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici:

- **Le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63** per gli affidamenti di estrema urgenza **necessari per il superamento della fase emergenziale o degli effetti negativi dell'emergenza COVID-19** e per i quali non è possibile consentire il rispetto dei termini ordinari.



APPALTI

Art. 3 - Verifiche antimafia e protocolli di legalità

co. 2 Informativa liberatoria provvisoria

Fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** ed alle risultanze delle relative banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito.

L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti sotto condizione risolutiva, ma le ulteriori verifiche per il rilascio della documentazione antimafia devono completarsi in trenta giorni.

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali

co. 1 Sottoscrizione dei contratti nei termini anche in presenza di ricorsi

La **stazione appaltante** è tenuta a concludere il contratto nei termini previsti dalla legge, anche per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. La **mancata stipulazione** del contratto nel termine deve essere motivata e valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La **pendenza di un ricorso giurisdizionale** non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.



APPALTI

Art. 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

co. 1 lett. d) - Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici

Le procedure di affidamento possono essere avviate anche in mancanza di previsione nei documenti di programmazione, a condizione che si provveda ad un aggiornamento entro il 16 agosto 2020.

co. 2 e 3 - Aggiudicazione gare – Accelerazione

Per le procedure per le quali il termine per la presentazione delle offerte sia scaduto entro il 22 febbraio 2020, le stazioni appaltanti devono provvedere all'aggiudicazione, entro il 31 dicembre 2020.

co. 5, lett. a) - Integrazione requisiti richiesti per qualificazione stazioni appaltanti

Viene reso obbligatorio il requisito per le stazioni appaltanti la “disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara”.

co. 5, lett. b) Cause di esclusione dalla partecipazione ad una gara

La stazione appaltante può **escludere un operatore economico** dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora sia a conoscenza e possa dimostrare che l'operatore **non abbia ottemperato** agli obblighi relativi **al pagamento delle imposte e tasse** o dei contributi previdenziali **non definitivamente accertati**.



APPALTI

Art. 8 - Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

co. 7, lett. a) - Commissione giudicatrice

È prorogata al 31 dicembre 2021 l'entrata in vigore dell'**Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici**.

co. 7, lett. c) - Esame offerte - Inversione procedimentale

È prorogata al 31 dicembre 2021 la facoltà degli enti aggiudicatori di **esaminare le offerte prima della verifica della documentazione amministrativa**.

co. 10 - Validità DURC

Non si applica la proroga di validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, prevista dall'art. 103, comma 2 del cd. DL Cura Italia per i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente DL Semplificazioni.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'**art. 12** interviene sulla legge 241/90 per garantire maggiore **certezza e speditezza** dell'azione amministrativa.

Si citano solo alcune delle numerose innovazioni apportate.

Si interviene sulla **conoscibilità**, da parte degli interessati, **dei termini di conclusione del procedimento**, misurando e rendendo pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi ritenuti di maggior impatto per la collettività e anche le imprese, raffrontandoli con i termini previsti.

Con DPCM saranno definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti

Si afferma il principio generale per cui le **PPAA** agiscono mediante **strumenti informatici e telematici** sia nei rapporti interni che nei rapporti con i privati.

Inoltre si prevede che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, amministrazioni da parte delle pubbliche amministrazioni o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, le dichiarazioni sostitutive ex DPR 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia.




PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

All'art. 15 si prevede l'adozione entro il 30 settembre di una **Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023**.

Entro 5 mesi Stato, Regioni e autonomie locali, sentite le associazioni imprenditoriali, devono operare una ricognizione dei procedimenti amministrativi con lo scopo di semplificare ed eliminare adempimenti e misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica ritenuti non indispensabili, e di semplificare i relativi procedimenti estendendo l'ambito delle attività liberamente esercitabili.

Viene ampliata ad altri settori la modulistica unificata e standardizzata, ora limitata all'edilizia e all'avvio ed esercizio delle attività produttive, per assicurare l'omogeneità della documentazione e delle informazioni richieste dalla PA per la presentazione di istanze, dichiarazioni, segnalazioni.



RESPONSABILITA'



L'art. 21 in materia di responsabilità amministrativo-contabile e chiarisce che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Inoltre stabilisce che fino al 31 luglio 2021 la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti viene limitata al solo dolo per le azioni ma non anche per le omissioni, in modo che rischi di incorrere in responsabilità in caso di omissioni e inerzie siano maggiori rispetto al fare.

L'art. 23 interviene sulla disciplina dell'Abuso d'ufficio al fine di definire in maniera più circoscritta la condotta rilevante ai fini del reato.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'art. 24 interviene su molte materie : il diritto di accesso digitale; il domicilio digitale; gli indici nazionali dei domicili digitali; (SPID) e carta d'identità elettronica; identità digitale; gestori dell'identità digitale accreditati.

Tra le numerose modifiche apportate si citano:

Dal 28 febbraio 2021 le PA devono utilizzare solo le identità digitali e la carta di identità elettronica per l'accesso ai propri servizi on-line.

Le PA devono rendere disponibili i propri servizi in rete tramite applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico .

Si amplia l'elenco INI-PEC con i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli presenti presso il registro delle imprese o gli ordini e collegi professionali iscritti in registri o elenchi detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituti con legge dello Stato (ad esempio i professionisti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie).

Viene modificata la normativa sullo SPID e la carta di identità elettronica. Si prevede inoltre che l'identità digitale attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.





AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'Art. 25 interviene sulla disciplina in materia di conservazione dei documenti informatici., nel caso in cui sia affidata a soggetti accreditati come conservatori presso l'AgID: la conservazione deve uniformarsi a Linee nonché ad un regolamento, entrambi adottati dall'AgID.

Art. 26 Si definiscono le modalità di funzionamento della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese.

La piattaforma era stata prevista dalla legge di bilancio 2020 e affidata tramite Poste italiane a PagoPA.



AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L'Art. 31 Per promuovere lo *smart working* si prevede:

- in caso di utilizzo di dispositivi elettronici personali da parte dei dipendenti, l'obbligo, per i datori di lavoro, tra cui le Camere di commercio e le società pubbliche, di adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la protezione delle informazioni e dei dati
- per le PPAA tra cui le Camere di commercio di acquistare beni e progettare e sviluppare i sistemi informativi e i servizi informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.

L'Art. 32 prevede che i progetti per lo sviluppo digitale presentati dalle PPAA, tra cui le Camere di commercio, devono essere in linea con i codici di condotta tecnologica, che dovrà adottare dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale codice definisce le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle PA. La norma favorisce la diffusione e l'interoperabilità delle piattaforme abilitanti e dei servizi digitali per cittadini ed imprese (la piattaforma PagoPA per pagamenti con modalità informatiche; l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); lo SPID; il Punto di accesso telematico ai servizi digitali della pubblica amministrazione, realizzato con l'applicazione IO).

PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO

Art. 33 Affronta il nodo della interoperabilità dei dati tra PA e stabilisce anche una procedura alternativa al rischio di mancati accordi quadro tra PA e sanzioni economiche per i dirigenti.

Art. 34 Per favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli adempimenti per cittadini e imprese è già prevista dal CAD la realizzazione di una **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** (PDND) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa norma interviene su definizione giuridica e modalità operativa della Piattaforma. Le PA, tra cui le Camere di commercio, dovranno accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e a rendere disponibili le proprie basi dati senza oneri per la finanza pubblica.

Si menziona anche una «strategia nazionale dati», cioè la determinazione, con un DPCM, di messa a disposizione di dati aggregati e anonimizzati delle pubbliche amministrazioni.



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Art. 37: La norma intende favorire l'utilizzo della **PEC fra Amministrazione, imprese e professionisti** e mira a rendere **più stringente l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al registro delle imprese** per quanto riguarda le aziende. Viene anche prevista per le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale entro il prossimo 1° ottobre una sanzione ai sensi dell'art. 2630 cc in misura raddoppiata. Contestualmente, l'ufficio del registro delle imprese assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita da Consip. I costi sostenuti sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza.

Viene poi previsto che il Conservatore che rileva, anche a seguito di segnalazione, un **domicilio digitale inattivo**, chiede alla società di indicarne uno nuovo entro trenta giorni. Decorso il termine il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di assegnazione di uno nuovo. Contro il provvedimento del Conservatore si può fare reclamo al giudice del registro.

Se nella domanda di iscrizione di un'impresa individuale **non è indicato il domicilio digitale**, il Conservatore sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata. Le imprese Individuali che non hanno già indicato, al registro delle imprese il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. In caso contrario, sono sottoposte alla sanzione triplicata prevista dall'articolo 2194 cc, previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il trenta giorni. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, dopo di che si svolge la procedura già descritta. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."



PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE



Art. 40: Sono stabilite nuove procedure per la cancellazione d'ufficio di imprese individuali, di società di persone e di società di capitali dal registro delle imprese attribuendo il potere di emanare il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio al conservatore.

Per le società di capitali è ampliata l'ipotesi di cancellazione d'ufficio, anche per quelle società, non formalmente in liquidazione, che di fatto non siano più operative, secondo indicatori oggettivi.

Anche la cancellazione dalla sezione speciale delle start up innovative e delle PMI innovative sono disposte dal Conservatore

Infine si prevede lo scioglimento senza nomina del liquidatore degli enti cooperativi che non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.